

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE/PROFESSORESSA EMERITO/A O DI PROFESSORE/PROFESSORESSA ONORARIO/A (DI CUI ALL'ART. 111 DEL R.D. N. 1592 DEL 31 AGOSTO 1933)

ARTICOLO 1

Presupposti necessari per la candidatura al titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a

1. Secondo quanto previsto dall'art. 111 del Regio Decreto n. 1592 del 31 agosto 1933 e art. 15, comma 2, della legge n. 311 del 18 marzo 1958, ai/alle Professori/Professoresse di prima fascia, che siano stati/e collocati/e a riposo o dei/delle quali siano state accettate le dimissioni:

a) potrà essere conferito il titolo di "Professore/Professoressa emerito/a", qualora abbiano prestato servizio, in qualità di Professori/Professoresse di prima fascia, per almeno venti anni accademici;

b) il titolo di "Professore onorario/Professoressa onoraria", qualora abbiano prestato servizio, in qualità di Professori/Professoresse di prima fascia, per almeno quindici anni accademici.

Nella determinazione del presupposto temporale, si comprende anche il periodo di servizio svolto in qualità di Professore/Professoressa straordinario/a e si prescinde da eventuali sospensioni dell'attività di servizio effettivo in base alle norme di legge.

2. La proposta di conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a deve essere avanzata al/alla Rettore/Rettrice, nei modi di cui ai successivi art. 3 e 4, entro due anni dalla sua cessazione dal servizio.

3. Presupposto per il conferimento del titolo di "Professore emerito/Professoressa emerita" o di "Professore onorario/Professoressa onoraria" è che il/la Candidato/a, nel corso della carriera, abbia tenuto un contegno di assoluta correttezza nei confronti degli interlocutori interni ed esterni dell'Ateneo, tale da non aver causato discredito o leso il prestigio dell'Istituzione accademica, e che lo/a stesso/a non sia stato/a destinatario/a di provvedimenti disciplinari o sanzioni, anche per violazione alle norme del Codice Etico di Ateneo più gravi della censura e di condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi commessi nell'esercizio delle funzioni accademiche.

4. L'accertamento della presenza dei presupposti previsti ai precedenti commi 1 e 3 spetta al/alla Rettore/Rettrice, il/la quale si può avvalere della collaborazione degli Uffici competenti dell'Ateneo. La mancanza dei sopra menzionati presupposti rende la proposta di conferimento del titolo non accoglibile.

ARTICOLO 2

Requisiti di merito per il conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a

1. Per il conferimento del titolo è richiesto il possesso dei presupposti necessari indicati dall'articolo 1 del presente regolamento e di almeno due dei requisiti stabiliti con D.M. n. 261 del 20 Marzo 2026:

- a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;
- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

ARTICOLO 3

Modalità procedurali per la proposta di conferimento del titolo, di iniziativa del Dipartimento, al Senato accademico

1. La proposta di conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a deve essere inoltrata, al/alla Direttore/Direttrice del Dipartimento di ultimo inquadramento del/della Candidato/a, da parte di uno o più Professori/Professoresse di prima fascia appartenenti al medesimo Dipartimento.
2. La proposta deve essere corredata dal curriculum del/della Candidato/a e da almeno tre lettere di referenza, che illustrino i suoi meriti scientifici, sottoscritte da Professori/Professoresse emeriti/e e/o Professori/Professoresse di prima fascia appartenuti/e e/o appartenenti ad altri Atenei italiani e/o full professors appartenuti/e e/o appartenenti a Università o Centri di ricerca stranieri.
3. Il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento, dopo la verifica di cui all'art. 1, comma 4, sottopone la proposta ai Professori/Professoresse di prima fascia afferenti al Dipartimento, riuniti in seduta (di seguito indicati come Consiglio dei Professori/Professoresse di prima fascia).
4. La seduta del Consiglio dei/delle Professori/Professoresse di prima fascia è valida con la presenza della maggioranza degli/delle stessi/e.
Il Consiglio, a maggioranza dei presenti, può decidere se la votazione debba avvenire in forma segreta. La delibera di approvazione della proposta di conferimento del titolo deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Nel caso di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata al Consiglio dei Professori/Professoressa di prima fascia afferenti al Dipartimento.

6. Il/la Direttore/Direttrice di Dipartimento deve tempestivamente inoltrare l'estratto della delibera al/alla Rettore/Rettrice, che la sottoporrà al Senato accademico nella prima seduta utile. La delibera deve esplicitare, mediante opportuna motivazione, la sussistenza dei presupposti di legittimità e di merito.

ARTICOLO 4

Proposta di conferimento del titolo, di iniziativa del Rettore, al Senato accademico

1. Il/la Rettore/Rettrice può proporre, di propria iniziativa o su istanza di cinque Professori/Professoressa di prima fascia appartenuti/e e/o appartenenti ad altri Atenei italiani e/o a Università o Centri di ricerca stranieri, che presentino apposita relazione comprovante riconosciuti meriti scientifici di alto valore, la candidatura per il conferimento del titolo di Professore/Professoressa emerito/a o di Professore/Professoressa onorario/a, fermi restando i presupposti indicati all'art. 1 e nel rispetto dei requisiti di merito contemplati all'art. 2.

2. Il/la Rettore/Rettrice convoca il collegio dei professori/professoressa di prima fascia del Dipartimento di appartenenza del/della candidato/a allo scopo di effettuare una valutazione opportunamente motivata del merito scientifico della istanza di cui al comma precedente.

ARTICOLO 5

Approvazione della proposta da parte del Senato accademico

1. Il Senato Accademico, preso atto della motivata valutazione del profilo scientifico espresso dal collegio dei/delle docenti di prima fascia del Dipartimento e valutata la sussistenza dei requisiti di merito di cui all'art. 2, procede alla deliberazione.

2. Per la validità della seduta del Senato accademico è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (quorum strutturale) ai sensi dell'art. 34 c.6 del Regolamento Generale di Ateneo. Il Senato accademico, a maggioranza dei presenti, può decidere se la votazione debba avvenire in forma segreta. La delibera di approvazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. La decisione finale che respinge la proposta ovvero la accoglie deve essere assunta con motivazione palese delle ragioni che la sostengono.

4. Nel caso di deliberazione non favorevole, la medesima proposta non può essere nuovamente presentata.

5. La proposta di conferimento del titolo è inviata dal Rettore al Ministero entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 111, commi 1 e 2, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ARTICOLO 6

Adempimenti

1. Ogni adempimento successivo all'approvazione del Senato accademico è demandato al/alla Rettore/Rettrice, il/la quale trasmette al MUR la delibera del Senato Accademico, ai fini della concessione del titolo.

ARTICOLO 7

Prerogative del Professore/ Professoressa emerito/a e del Professore/ Professoressa onorario/a

1. Il Dipartimento, di appartenenza del Professore/Professoressa emerito/a o del Professore/Professoressa onorario/a, su sua richiesta, deve mettere a disposizione del/della medesimo/a uno spazio adeguato, nonché mantenerne attive le credenziali di accesso ai servizi IT di Ateneo, affinché questi possa continuare a frequentare le strutture dipartimentali fisiche e digitali e collaborare al continuo sviluppo dei gruppi di ricerca nei quali risulta coinvolto/a.

2. Il/la Professore/Professoressa può contribuire alla redazione e al miglioramento di proposte di progetto di ricerca, partecipare a riunioni e collaborare nelle attività di ricerca. Non è tuttavia previsto che il/la Professore/Professoressa Emerito/a o il/la Professore/Professoressa Onorario/a possa ricoprire la posizione di coordinatore/coordinatrice di progetto o risultare in alcun modo titolare di fondi all'interno dell'Ateneo.

3. Ogni obbligo assicurativo è a carico dell'Ateneo.

4. L'eventuale affidamento di contratti di insegnamento al/alla professore/professoressa emerito/a o al/alla professore/professoressa onorario/a resta regolato dalla normativa vigente.

ARTICOLO 8

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito WEB Istituzionale di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il precedente "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore emerito".

3. Sono fatte salve le proposte già deliberate dai competenti Dipartimenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando la verifica dei requisiti di cui all'art. 1 del DM n. 261/26.

4. L'ateneo pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei professori emeriti e onorari.